

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/88 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1988**

**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1886/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2018/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1886/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1886/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 dell'8. 7. 1988, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4038	—
1702 20 90	0,4038	—
1702 30 10	—	50,05
1702 40 10	—	50,05
1702 60 10	—	50,05
1702 60 90	0,4038	—
1702 90 30	—	50,05
1702 90 60	0,4038	—
1702 90 71	0,4038	—
1702 90 90	0,4038	—
2106 90 30	—	50,05
2106 90 59	0,4038	—